

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Il presente documento sottoscritto in data 10.02.20
viene acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione
in data 11.02.2020 con il n. 5663
L'Ufficiale Rogante
Avv. Maria Balsamo
M. Balsamo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO GEOLOGICO E GESTIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN

MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione della derivazione d'acqua pubblica sotterranea di piccola derivazione da n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Perugia (PG), per uso "Produzione Beni e Servizi - Igienico e assimilati" richiesto dal Sig. Luciano Piacenti in qualità di Consigliere Delegato della ditta "GESENU S.P.A." (P.I. 01162430548), con sede legale nel Comune di Perugia - Località Case Sparse di Ponte Rio - via della Molinella, 7, con istanza acquisita al protocollo della Regione Umbria al n.36168 in data 22/02/2019.

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio presso la sede della Regione Umbria, Via Palermo n. 86/A, i Sigg.ri:

Dr. Borislav Vujovic Dirigente del Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materie di Acque Pubbliche della Regione Umbria, domiciliato per la carica in Perugia, nella sede della Regione Umbria, Via Palermo, 86/A, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Umbria (C.F. 80000130544), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Piacenti Luciano nato a Guardea (TR) il 02/08/1955 - C.F. PCNLCN55M02E241E residente nel Comune di Roma, via Appia, 96- in qualità di Consigliere Delegato della ditta "GESENU" (P.I. 01162430548), con sede legale nel Comune di Perugia Case Sparse di Ponte Rio - via della Molinella, 7;

VISTO

- Il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D.

del 11 dicembre 1933. n.1775 e s.m.i.;

- il R.D. del 14 agosto 1920, n.1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";

- il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006. n.152 "Norma in materia ambientale";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 01 luglio 2003. n.925 "Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori".

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE - La quantità di acqua derivabile dal pozzo, ubicato nel Comune di Perugia (PG), fatti salvi diritti di terzi, è fissata in volume annuo massimo pari a metri cubi **25.000,00** portata massima 1,65 l/s, portata media (su tutto l'anno) 0,793 l/s.. L'uso è "Produzione Beni e Servizi - Igienico e assimilati" - nessun altro uso potrà essere effettuato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La derivazione concessa in via provvisoria è espressa nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico di cui al Piano di Tutela delle Acque da parte della Regione Umbria. Il volume assentito ex art. 19 R.D. 1775/33, potrà pertanto, essere soggetto a revisione (con limitazioni temporali o quantitative del prelievo) da parte dell'Autorità concedente, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale.

ART. 2 QUANTITA' D'ACQUA IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

- La quantità d'acqua in base alla quale viene stabilito il canone è quella corrispondente alla portata media di litri/secondo 0,793.

Il canone dovuto verrà adeguato annualmente sulla base degli indici d'inflazione programmata.

ART. 3 LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA – L' opera di captazione dell'acqua ubicata nel Comune di Perugia (PG), Foglio catastale n. 217 particella 1686 (ex 26) - Coordinate Gauss Boaga N:4777983 - E:2309001 - consiste in n. 1 pozzo di profondità pari a metri 16.50 dal p.c. diametro mm. 300. Il pozzo è dotato di contatore o misuratore sigillato ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i..

ART. 4 REGOLAZIONE DELLA PORTATA - il Concessionario è obbligato, a sua cura e spese, a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei strumenti di misura dei volumi prelevati, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. Per tutta la durata della concessione i risultati delle misure dovranno essere trasmessi con cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) alla Regione Umbria – Servizio competente in materia.

La Regione Umbria per una più esatta determinazione della portata utilizzata si riserva di effettuare misure di portata per tutta la durata della concessione a totale carico del concessionario, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del citato Regolamento approvato con R.D. 14.08.1920 n. 1285. A tal fine il concessionario sarà tenuto a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni che il predetto Servizio Regionale riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dallo stesso Servizio saranno richiesti e a permettere e a favorire a quest'ultimo il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE - La concessione è subordinata al rispetto delle seguenti particolari condizioni e prescrizioni:

a) l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui ac-




que sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

b) è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni anche casuali;

c) l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'opera di presa sarà a carico del concessionario;

d) al fine di contenere il consumo della risorsa idrica, il Concessionario dovrà rivedere periodicamente il ciclo produttivo applicando le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre il fabbisogno di acqua, con l'obbligo di comunicare tali revisioni alla Regione Umbria.

e) al fine di consentire la valutazione del bilancio idrico, la Concessione non può essere modificata in alcun modo per i primi 5 anni della stipula del contratto, fatti salvi i dati relativi alla Titolarità dell'utenza.

ART. 6 GARANZIE DA OSSERVARSI - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in relazione alla presente concessione. Attiene, inoltre, al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di immobili limitrofi, degli utenti di altre derivazioni ed il risarcimento di qualsiasi altro danno arrecato con l'opera di derivazione e con l'esercizio di essa.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE - La durata della concessione, salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell'acqua può essere ai sensi dell'art.96 comma 8 del



D.Lgs 03/0/2006 n.152, per un periodo non superiore ad anni 30 (trenta) successivi e consecutivi. Nel caso di specie, il limite massimo di durata è fissato al **31 dicembre 2049** decorrente dalla data di emissione dell'atto di concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie. La concessione potrebbe, comunque, essere rivista alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni di cui all'art.95 del D.Lgs 152/2006. In mancanza di rinnovazione come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese alla chiusura del pozzo adottando le tecniche necessarie per la messa in sicurezza delle opere realizzate rimuovendo ed eseguendo i lavori per il ripristino dello stato dei luoghi, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 8 RINNOVO - Il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione presentando apposita istanza almeno due anni prima della scadenza. Decorso tale termine senza che sia stata presentata istanza di rinnovo la concessione si intende estinta senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora e senza che il Concessionario possa invocare usi e consuetudini per la prosecuzione nel godimento della concessione stessa.

ART. 9 CANONE - Il concessionario corrisponderà all'erario della Regione Umbria di anno in anno anticipatamente entro il mese di Aprile l'annuo canone demaniale di € 2.416,74 (duemilaquattrocentosedici/74) comprensivo dell'addizionale previsti dall'art. 5 della L.R. 33/04 quantificato nella D.G.R. 2014 del 30.11.2005, da addeguare annualmente in base al tasso d'inflazione programmato. Il canone verrà corrisposto anche se non si possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte della con-

cessione, salvo il diritto di rinuncia. Detto canone dovrà essere versato su C.C.P. n. 24917064 (IBAN IT 36 W 07601 03000 000024917064) intestato a Regione Umbria – e denominato “Canoni Regionali per utilizzo demanio – tesoreria”, ed i versamenti dovranno altresì riportare la causale e l’anno a cui si riferiscono, il canone e gli estremi dell’utenza (Prat. n. 5409157 – cod regionale 5408116).

ART. 10 REVOCA PER INADEMPIENZA Il mancato rispetto di quanto stabilito ai precedenti articoli comporterà la revoca immediata della presente concessione per inadempienza del concessionario che non avrà quindi nulla a pretendere per i conseguenti provvedimenti da parte dell’Amministrazione.

ART. 11 LIMITAZIONI TEMPORALI O SOSPENSIONI AI PRELIEVI DI ACQUA –

La Regione Umbria può stabilire con ordinanze o altri provvedimenti delle limitazioni temporali al diritto di prelievo di acqua, fino alla totale sospensione dello stesso, senza che ciò possa determinare un diritto di risarcimento da parte del Concessionario.

ART. 12 DECADENZA DEL DIRITTO DI DERIVARE ED UTILIZZARE L’ACQUA

PUBBLICA – E’ facoltà della Regione Umbria, dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica nei casi previsti dall’art. 55 del Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775.

ART. 13 PAGAMENTI E DEPOSITI - All’atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze di aver effettuato:

a. La ricevuta del bonifico bancario € 2.416,74 (duemilaquattrocentosedici/74) eseguito in data 23/01/2020 n.A100245279201030480300003000IT a favore della Regione Umbria, a titolo canone minimo ricognitorio relativo all’ anno 2020;

b. La ricevuta del versamento di € 60,42 (sessanta/42) di cui € 29,43 eseguito in da-

ta 24/01/2020 n.A100245751201030480300003000IT e €30,99 eseguito in data 20/02/2019 VCYL 0148 a favore della Regione Umbria, a titolo della quota prevista dall'art. 7 del R.D. n. 1775/33;

c. La ricevuta del bonifico bancario di € 2.288,27 (quindici/42) ad integrazione del deposito cauzionale versato nell'ambito della stipula del contratto in scadenza (€ 128,47 – quietanza n.125697202880001 del 15/10/2010) della quota prevista per il deposito cauzionale richiesto ai sensi del c. 2, art. 11 del R.D. 1775/33, di € 2.416,74 (duemilaquattrocentosedici/74) a favore della Regione Umbria, eseguito in data 23/01/2020 n. A1002450301010304803000003000IT;

d. La ricevuta del bonifico bancario di € 300,00 (trecento/00) – a titolo di spese di istruttoria - a favore della Regione Umbria, eseguito in data 20/02/2019.

ART. 14 - INTERESSE PUBBLICO - La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per variazioni del quadro normativo sia nazionale che locale. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo.

ART. 15 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI - Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte disposizioni del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, nonché di tutta la normativa nazionale e regionale concernente le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque pubbliche, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e gli usi di pubblico generale interesse. In particolare ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775 del 11/12/1933: "Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Autorità idraulica competente e il Concessionario non sarà riconosciu-

to come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dall'illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti". A tale proposito il concessionario dovrà comunicare alla Regione Umbria qualsiasi variazione in merito al/agli utilizzatore/i della risorsa idrica richiesta in concessione, fermi restando i quantitativi assentiti.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli artt. 17 e 19 del R.D. 1775/33. È inoltre tenuto ad adeguarsi alle indicazioni emanate con gli aggiornamenti del bilancio idrico e piano di tutela redatti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione Umbria. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le prescrizioni emanate a norma di legge dalle competenti Autorità, in materia di tutela delle acque.

ART. 16 DOMICILIO LEGALE - Per ogni effetto di legge il concessionario **GESENU S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Perugia, località Case Sparse di Ponte Riva della Molinella, 7 – CAP 06125 e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione.

ART. 17 REGISTRAZIONE - Il presente disciplinare viene registrato ai sensi dell'art. 5, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131.

Le spese di bollo, registrazione, spedizione, inerenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.

ART. 18 OBBLIGAZIONI - Il Concessionario obbliga fin d'ora se stesso, beni, eredi ed affittuari, in ogni più ampia forma di legge, all'osservanza delle obbligazioni assunte.

ART. 19 PRIVACY - Il contraente autorizza l'inserimento dei propri dati nelle banche dati dell'Ente ed autorizza altresì al trattamento per i fini stabiliti dalla legge, com-



prese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente concessione, ove le stesse rendano più agevole la gestione degli atti. Le parti prendono atto dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il Concessionario

GESENU S.P.A.

Consigliere Delegato – Sig. Luciano Piacenti

GESENU S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Ing. Luciano Piacenti
[Signature]

Regione Umbria – Giunta Regionale

Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali

in materia di Acque Pubbliche

Il Dirigente – Dr. Borislav Vujovic



Ai sensi dell'art. 1341, C.C. le parti approvano i seguenti art. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14

Il Concessionario

GESENU S.P.A.

Consigliere Delegato – Sig. Luciano Piacenti

GESENU S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Ing. Luciano Piacenti
[Signature]

Regione Umbria – Giunta Regionale

Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali

in materia di acque pubbliche

Il Dirigente – Dr. Borislav Vujovic



Perugia, il 10/02/2020



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Registrato al N. 693 Mod. 3°
in data 21-2-2020
Firma su delega del Direttore Provinciale (Martina Angeli)
L'Addetto al Servizio
Irene Morena

